



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

Repertorio atti n. 17/CU del 2 marzo 2023

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 2 marzo 2023:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato - Regioni e la Conferenza Stato - città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto;

**VISTO** l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, con previsione che la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata;

**VISTA** la nota DAGL n. 1509 del 10 febbraio 2023, acquisita al protocollo DAR n. 4504 del 13 febbraio 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema del disegno di legge in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, ai fini dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4601 del 13 febbraio 2023, con la quale il testo del disegno di legge in argomento è stato diramato a tutte le Amministrazioni statali coinvolte, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI e una riunione tecnica è stata convocata per il 17 febbraio 2023;

**CONSIDERATO** che, durante la riunione tecnica citata, i rappresentanti degli Uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno illustrato le finalità e i contenuti dello schema di disegno di legge in oggetto ed ANCI e UPI hanno sollevato alcune criticità sul testo del provvedimento;

**CONSIDERATO** che, con nota del 20 febbraio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 5692, il Presidente dell'ANCI ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di disegno di legge in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata prevista per il giorno 22 febbraio 2023, rappresentando la necessità di disporre di più tempo per le connesse valutazioni;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, a seguito della suddetta richiesta del Presidente dell'ANCI, con nota prot. DAR n. 5779 del 21 febbraio 2023, la seduta della Conferenza unificata è stata rinviata al 2 marzo 2023;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana;
- l'ANCI ha espresso parere nei termini indicati nel documento trasmesso, approvato all'unanimità dal Comitato direttivo dell'ANCI, contenente considerazioni e richieste nonché proposte emendative che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'UPI ha espresso parere nei termini indicati nel documento trasmesso, contenente osservazioni ed emendamenti al testo e che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B);

**CONSIDERATO** che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel corso del proprio intervento, ha manifestato l'intenzione di portare all'attenzione del Consiglio dei ministri alcune delle richieste espresse dagli enti locali;


### ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

02/03/2023




## CONFERENZA UNIFICATA

**2 marzo 2023**

Punto 2) all'o.d.g.: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Si esprime parere nei termini indicati nei documenti allegati:

- Nota ANCI su disegno di legge *“Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”*.
- Proposte emendative



**NOTA SU DISEGNO DI LEGGE “ *DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO*”.**

1 marzo 2023

**PREMESSA**

L’attuazione dell’art. 116, comma 3, deve aspirare e consentire la realizzazione di una Repubblica fondata su equilibri più avanzati ed efficienti, su regole e processi più lineari e semplici, in modo da far avanzare per intero il nostro Paese.

Siamo in presenza di un’iniziativa legislativa del Governo di grande rilevanza riguardante l’attuazione di una disposizione costituzionale, introdotta nel 2001, che introduce un modello di Regione diverso dalla dicotomia tradizionale regionalismo ordinario/regionalismo speciale.

Il nucleo centrale della previsione costituzionale è rappresentato dalla formula “forme e condizioni particolari di autonomia”, intorno al quale si è concentrato il dibattito accademico.

La formula sembra richiamare una sfera di azione diversa di quella propria della competenza legislativa, maggiore o minore non è facile a dirsi, sebbene strettamente riguardante il riparto delle materie rientranti nella competenza legislativa fra Stato e Regione.

**E’ certo comunque che la previsione dell’articolo 116 vada letta ed attuata in piena sintonia e con riferimento in particolare agli articoli 114, 117, 118 e 119 della nostra Costituzione. E questo implica, per ciò che riguarda i Comuni e le Città metropolitane, il pieno rispetto dell’autonomia e delle prerogative costituzionali di tali enti.**

Il quadro costituzionale entro cui si situa l’articolo oggetto di attuazione deve vedere e proiettare le Regioni, eminentemente quali enti di legislazione, entro le regole fissate dall’articolo 117.

**Pertanto, si ritiene che il conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia deve esercitarsi prevalentemente o esclusivamente nella sfera della legislazione, collocandosi in un contesto di indefettibile salvaguardia dei fondamentali principi costituzionali di solidarietà, di unità giuridica ed economica del Paese e in un’ottica di massimo decentramento e rafforzato coordinamento.**



In questo contesto, va assicurata la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il principio di differenziazione, chiamiamolo legislativo, va sostanziato e finalizzato all'obiettivo di migliorare i servizi che le diverse istituzioni pubbliche – statali, regionali e locali – offrono ai cittadini e alle imprese, e va calato in una specifica dimensione funzionale: ossia l'attribuzione di nuovi compiti e responsabilità dovrebbe rispecchiare e rispondere unicamente a una specifica attitudine funzionale di ciascuna Regione interessata e dovrebbe modulare ambiti di azione propri, secondo le rispettive potenzialità.

In altri termini, l'autonomia differenziata non dovrebbe tradursi o rispondere ad una mera rivendicazione di competenza legislativa senza alcun aggancio o fondamento in caratteristiche peculiari e soggettive della Regione proponente.

Dovrebbe, poi, evitare nuove e insostenibili sovrapposizioni di soggetti o organismi e moltiplicazioni di responsabilità sulle medesime materie, ricercando al contrario una chiara individuazione delle responsabilità di ogni livello di governo, in una prospettiva di semplificazione, funzionalità e prossimità.

In altre parole, occorre far fare un passo in avanti alla Repubblica, al funzionamento spesso lento e confuso del nostro sistema istituzionale, in una logica di separazione dei compiti, di chiare responsabilità, garantendo un miglioramento dell'azione di coordinamento dello Stato, in tutte le sue articolazioni.

**Certamente, ed è questo un punto fermo ed indefettibile per i Comuni e le Città metropolitane, le forme e condizioni particolari di autonomia non possono ledere i processi in atto di attuazione delle previsioni costituzionali, vedi in particolare l'articolo 119, né intaccare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, come definite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, né possono contrastare con l'articolo 118 che fissa la titolarità generale della funzione amministrativa in capo ai Comuni.**

Infine, sul piano procedurale va declinata e procedimentalizzata la previsione costituzionale del "sentiti gli enti locali", garantendo a nostro avviso una concertazione binaria sia a livello regionale, sia a livello nazionale nelle sedi della Conferenza unificata, in fase di definizione e di successiva implementazione del processo, e ragionando su previsioni innovative che spingano alla istituzione di una commissione parlamentare ad hoc che accompagni tutto il processo e il suo monitoraggio, integrata con rappresentanti dei Comuni e delle Città metropolitane.

Sulla base di questo inquadramento generale, dalla lettura del testo del disegno di legge si rilevano i seguenti punti critici:

1. in ordine al metodo, il testo risulta sottoposto all'esame delle Associazioni dopo un lungo confronto condotto dal Governo con le sole Regioni, con una evidente difficoltà a valutarlo nel merito essendo il frutto di una negoziazione.
2. Ridotto coinvolgimento degli enti locali nelle varie fasi di attuazione del processo regolato dal testo.



3. L'attuazione del regionalismo differenziato sembra prevalentemente tradursi e privilegiare il conferimento di competenze amministrative e gestionali, piuttosto che le funzioni legislative e programmatiche.
4. Rischio di istituzione di organismi, agenzie ed enti aventi funzioni gestionali, con ricadute in termini di complessità e complicazioni amministrative per i cittadini e le imprese, oneri a carico della finanza pubblica con un'accentuazione del ruolo di amministrazione attiva regionale.
5. Rischio di una frammentazione, disomogeneità e non uniformità nell'attuazione delle prescrizioni costituzionali in materia di livelli essenziali (l.m.) e di perequazione (l.e) come sanciti dall'articolo 117, secondo comma, fra i livelli di governo, che dovrebbero trovare una complessiva attuazione, così da determinare tempi, modalità e fabbisogni finanziari aggiunti di generale applicazione con riferimento a tutti i livelli di governo.

Se questa è la cornice generale, i principi e le finalità che, secondo i Sindaci, l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione deve rispettare e perseguire, l'analisi dello schema del disegno di legge trasmesso dal Governo consente di evidenziare quanto segue.

### **ANALISI DELL'ARTICOLATO**

Il testo del disegno di legge è stato trasmesso in sede di Conferenza unificata per il relativo parere. Non si può sottacere la circostanza che il testo è stato lungamente oggetto di trattativa e confronto fra il Governo e le Regioni. Pertanto, sul piano del metodo adottato sin qui dal Governo, si può manifestare qualche perplessità in ordine all'assenza dei rappresentanti dei Comuni e delle Città metropolitane in sede di confronto preliminare.

Detto questo, il nostro auspicio è che si potrà da ora avere un pieno ed esauriente approfondimento anche ai fini di un recepimento delle istanze provenienti dai Comuni, in sede di confronto preliminare prima della trasmissione in Parlamento, come è avvenuto per le Regioni.

**Il testo disciplina la procedura per giungere all'approvazione delle intese e detta alcune disposizioni di merito.**

#### **L'articolo 1 – FINALITA'**

Nell'elencare le finalità generali che ispirano l'autonomia differenziata, circoscrive il perimetro proprio del disegno di legge stabilendo che "definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni...., nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese..".

Fissa poi una condizione preliminare che deve necessariamente anticipare l'attribuzione di funzioni nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali, ossia la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. I Lep sono individuati come "la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere



*effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale...per favorire una equa ed efficiente allocazione delle risorse ed il superamento dei divari territoriali”*

## **CONSIDERAZIONI**

*Certamente questo è un punto politico molto importante: il legislatore statale si obbliga a dare attuazione e a disciplinare una materia rientrante nella propria competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma, l.m) che vuole la fissazione di contenuti di merito che sostanziano le garanzie e i diritti civili e sociali dei cittadini italiani.*

*La fissazione di una chiara propedeuticità fra attuazione autonomia differenziata e determinazione dei LEP con norma statale non sembra trovare poi successiva traduzione nelle regole procedurali, laddove non si specifica che sino a quando non è approvata la norma non si può avviare il percorso per la definizione dell'intesa, ma ci si limita a precisare nell'articolo 4 che il trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai Lep può essere effettuato solo dopo la sua determinazione ed inoltre all'articolo 10 si dispone che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo già oggetto di confronto congiunto proseguono il loro iter .*

## **L'articolo 2 – PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'INTESA**

Si disciplina la procedura che regola l'iniziativa della Regione. Su questa iniziativa la Regione acquisisce il parere degli enti locali prima della trasmissione al Governo.

Successivamente si avvia il confronto con il Governo per la definizione dello schema di intesa preliminare che comunque deve concludersi entro un termine per il passaggio preliminare in Consiglio dei Ministri.

Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, lo schema preliminare è trasmesso alla Conferenza unificata per il parere che va reso entro 30 giorni.

Conclusa questa fase, lo schema di intesa preliminare è trasmesso alle Camere che si esprimono con atti di indirizzo, entro 60 giorni.

Il Governo, acquisiti gli atti, predispone lo schema di intesa definitivo che viene trasmesso alla Regione, che lo approva secondo le modalità stabilite dal proprio statuto.

Dopo l'approvazione da parte della Regione, il Consiglio dei Ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa che viene trasmesso alle Camere per l'approvazione a maggioranza assoluta.

## **CONSIDERAZIONI E RICHIESTE**

*Tale disposizione è integralmente di carattere procedurale.*

*A tal proposito si ritiene opportuno chiedere una migliore declinazione del “sentiti gli enti locali”, specificando il passaggio in Consiglio delle autonomie locali, organismo di raccordo costituzionalmente previsto, o in assenza la richiesta di parere alle Anci e Upi regionali.*



*Sarebbe poi opportuno prevedere il passaggio consultivo non solo nella fase di predisposizione della proposta di intesa da parte della Regione, ma anche nella fase successiva e finale di adozione sul testo di intesa definitivo, che potrebbe aver subito significative modifiche rispetto all'originario.*

### L'articolo 3 - DETERMINAZIONE DEI LEP AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Si stabilisce la procedura e le modalità assegnando alla fonte DPCM il compito di definire i Lep, su cui è prevista l'intesa in Conferenza unificata.

La norma prevede che le materia o ambiti di materie su cui operare la determinazione dei lep sono indicati "con legge".

### **CONSIDERAZIONI**

*Questo è uno dei punti generali più critici del testo, con l'assegnazione ad una fonte normativa secondaria il compito di determinare e disciplinare i LEP.*

*Si evidenzia anche che sembra sussistere una possibile contraddizione fra quanto previsto al comma 1 che rimette ad una legge l'individuazione delle materie su cui determinare i Lep e quanto previsto dal comma 793 l. c) legge di bilancio che assegna questo compito alla Cabina di regia.*

### L'articolo 4 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

La norma precisa ciò che già ha fissato nell'articolo 1, ossia che il trasferimento di funzioni con relative risorse umane, finanziarie e strumentali riguardanti materie riferibili ai Lep può essere effettuato solo dopo la determinazione dei medesimi Lep. La norma considera anche l'ipotesi che dalla determinazione dei Lep possano derivare ulteriori necessità di finanziamento statale, nel qual caso il trasferimento di tali funzioni potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore delle leggi che stanziavano le relative risorse.

### **CONSIDERAZIONI E RICHIESTE**

*Tale disposizione unitamente ai successivi (articoli 5 e 6) delinea un'attuazione dell'articolo 116 che si presenta non solo e non tanto come attribuzione di competenze legislative, ma come un decentramento amministrativo dallo Stato alla Regione.*

*Tale configurazione non risulta aderente alla stessa disposizione costituzionale, nonché sembra reintrodurre un principio di parallelismo fra legislazione e amministrazione del tutto superato dalla riforma del titolo V e sembra infine ledere l'articolo 118 della Costituzione che assegna la titolarità generale della funzione amministrativa ai Comuni, salvo sia necessario garantire unitarietà in capo ad altri livelli di governo.*





*Da questo deriva il rischio di una superfetazione di organismi ed enti di derivazione regionale con una palese sovraccarico amministrativo e gestionale e in contraddizione con un ruolo della Regione squisitamente di legislazione.*

L'articolo 5- Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento.

Tale disposizione istituisce una Commissione paritetica fra Stato e Regione con il compito di determinare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni oggetto dell'intesa. Si prevede che le modalità di finanziamento delle funzioni sono regolate dall'intesa.

**CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

*Come già detto per l'articolo 4, si evidenzia che il modello che si propone si sostanzia di un trasferimento di competenze amministrative.*

*Si sottolinea l'assenza dei rappresentanti degli enti locali nella Commissione paritetica ed infine si stigmatizza la previsione secondo cui le modalità di finanziamento sono regolate dall'intesa.*

L'articolo 6- ULTERIORI ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI

Tale disposizione prevede che le competenze amministrative trasferite alla Regione possono essere attribuite agli enti locali.

Fissa poi un vincolo generale riguardante la salvaguardia delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province dalla legge statale.

**CONSIDERAZIONI E RICHIESTE**

*Il primo comma conferma quanto detto in ordine agli articoli 4 e 5, evidenziando profili di criticità.*

*Si delinea un ritorno al principio del parallelismo secondo cui la funzione amministrativa segue la competenza legislativa, principio pacificamente superato nella nostra Costituzione.*

*In particolare, sembra violarsi quanto disposto dall'articolo 118 della Costituzione secondo cui la titolarità della funzione amministrativa spetta ai Comuni, salvo che sia necessario assicurare l'esercizio unitario da parte di altro livello di governo.*

*La norma in questione non tiene conto del principio costituzionale, assegnando in ogni caso le funzioni amministrative alla Regione e prevedendo solo in via residuale la facoltà di attribuzione ai Comuni. A questo si aggiunge, che l'eventuale decentramento amministrativo interviene in un assetto consolidato che impedirebbe al legislatore statale di superare quanto disposto dall'articolo 118 della Costituzione,*



*tramite l'intesa. Pertanto, ciò escluderebbe la possibilità di assegnare direttamente alla Regione funzioni amministrative, anche se attualmente sono esercitate dall'amministrazione centrale.*

*Relativamente al secondo comma, va apprezzato il riconoscimento del vincolo derivante dall'assetto delle funzioni fondamentali degli enti locali, ma va chiarito che si tratta di un vincolo che riguarda le funzioni fondamentali come individuate dalla legge statale ai sensi della l.p. dell'articolo 117 secondo comma, ed in particolare le funzioni fondamentali elencate dall'articolo 19 del decreto legge n.95 del 2012 come convertito nella legge n. 135 del 2012.*

#### L'articolo 7- DURATA DELLE INTESI E SUCCESSIONI DELLE LEGGI NEL TEMPO.

Tale norma disciplina le modalità e le procedure di modifica e revisione delle intese e il relativo monitoraggio nell'ambito della Commissione paritetica.

#### L'articolo 8- Clausole finanziarie.

La norma si limita a stabilire che il ddl non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono comunque fatti salvi i fabbisogni finanziari aggiuntivi derivanti dalla determinazione dei Lep con un generico richiamo al rispetto degli equilibri di bilancio.

Infine, stabilisce che l'attuazione del 116 garantisce l'invarianza finanziaria per le regioni che non sottoscrivono intese.

### **CONSIDERAZIONI**

*Tale disposizione in verità va letta tenendo conto delle disposizioni precedenti che appunto regolano trasferimenti di risorse e determinazione dei Lep.*

*Il ddl affronta (già nell'art. 4) l'eventualità che sopravvengano ulteriori esigenze di finanziamento rispetto all'attuale dotazione del sistema regionale, suscettibili di superare il vincolo di "invarianza di finanza pubblica", attraverso la ricerca di apposite coperture aggiuntive. Questo inquadramento appare peraltro doveroso, in quanto non sarebbe ragionevole escludere l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi da LEP in un contesto come quello italiano segnato da dualismi molto marcati, che – se visti limitatamente alla scala regionale – evidenziano una netta dicotomia nord/sud.*

*Tuttavia, è ben chiaro che gli obblighi costituzionali in materia di determinazione dei LEP non possono esaurirsi solo con riferimento al contesto regionale e alle materie direttamente coinvolte dall'attuazione dell'art. 116. La preoccupazione di "non pregiudicare", attraverso il federalismo regionale differenziato, le risorse da destinare alla generalità delle Regioni va a maggior ragione riferita alle rilevanti esigenze di intervento sulla perequazione delle risorse e sulla determinazione dei LEP nel campo degli enti locali.*



*Lo stato di attuazione della perequazione delle risorse degli enti territoriali, secondo il modello del riformato Titolo V Cost e sulla base dei decreti attuativi di oltre un decennio fa, è fortemente lacunoso e asimmetrico:*

- *nel caso delle Regioni, salvo il caso peculiare della Sanità, si è finora prorogato ogni termine via via previsto per la perequazione delle risorse correnti e per la revisione delle fonti di finanziamento (d.lgs. 68/2011). L'inserimento dell'obiettivo di attuazione del d.lgs. 68 è stato ora inserito tra le riforme del PNRR con un percorso parallelo a quello indicato nel ddl di attuazione dell'art. 116 e nei commi 791 e ss. della legge di bilancio;*

- *la perequazione delle risorse degli enti locali, invece, ha visto un avvio molto marcato nel caso dei Comuni, attraverso un dispositivo di riequilibrio in prevalenza "orizzontale" cioè con un passaggio di risorse da enti più dotati a enti meno dotati di risorse di base. Tra il 2015 e il 2018 il travaso di risorse annuale è stato di oltre 200 mln. di euro.*

*Negli ultimi anni è stato modificato il percorso di avvicinamento alla perequazione integrale ed è stato possibile abbattere le perdite (senza pregiudicare i vantaggi dei Comuni meno dotati), attraverso l'utilizzo di parte delle risorse riassegnate dallo Stato al comparto per effetto della tardiva e progressiva "restituzione" del taglio di 560 mln. dovuto al dl 66/2014. Nel 2023 queste risorse non sono sufficienti per 36 mln., problema che sta bloccando la condivisione del decreto di assegnazione del Fondo di solidarietà 2023. Dal 2025 al 2030, con il venir meno delle assegnazioni da dl 66, la perequazione richiederà ben 600 mln. di euro, senza che sia attualmente previsto alcun sostegno verticale da parte dello Stato.*


*Non pare ragionevole che un provvedimento così importante nella revisione degli assetti ordinamentali ipotichi altri percorsi di riordino quali la perequazione e la definizione dei LEP riguardanti gli enti locali, di analogo rilievo costituzionale.*

*Il recente finanziamento di alcuni importanti servizi locali, tra cui gli asili nido comunali, comporta ingenti spese aggiuntive e costituisce un metodo di finanziamento vincolato per il raggiungimento di un livello essenziale (il 33% di bambini 0-3 anni frequentanti i nidi), forse difendibile nel breve periodo, ma certamente non previsto dall'articolo 119 Cost e non incidente sugli squilibri strutturali più generali che tuttora caratterizzano i Comuni e gli enti locali.*

*Merita una menzione a questo proposito, la situazione delle Città metropolitane, il cui sbilancio in termini di fabbisogni e capacità fiscali standard è già stato quantificato in oltre 300 mln. di euro dalla CTFS, coperto molto parzialmente e nell'arco di un decennio con finanziamenti statali integrativi.*

*Il federalismo differenziato regionale, inoltre, riguarderà con ogni probabilità materie di legislazione concorrente quali i servizi scolastici e di trasporto pubblico locale che registrano forti commistioni tra compiti di diversi livelli di governo. I LEP devono individuare anche in questi casi livelli di servizio orientati al soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini, senza riguardo all'istituzione pubblica preposta a questa o quella quota di servizi, la cui armonizzazione spetterà ad eventuali revisioni o razionalizzazioni dell'ordinamento.*

*Nel caso della scuola, come è noto, gli enti locali svolgono importanti funzioni qualificate come "fondamentali" in materia di edilizia scolastica, comprese le*



*manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre che a servizi accessori essenziali come le mense, il trasporto e il sostegno extra-didattico agli studenti con disabilità. Appare evidente l'illogicità di individuare LEP scolastici senza coinvolgere direttamente questi servizi e funzioni attualmente tipicamente locali.*

*Nel caso del TPL, la cui gestione che coinvolge una minoranza di Comuni di media e grande dimensione, è nota la contraddizione tra funzioni locali oggetto di valutazione ai fini dei fabbisogni standard comunali, di natura esclusivamente corrente (in coerenza con tutto l'impianto della perequazione comunale) e funzioni regionali nello stesso settore che coinvolgono invece per quanto riguarda i processi di perequazione e di determinazione dei LEP soltanto la dotazione di impianti e attrezzature. In questo campo ulteriori complicazioni possono derivare dai processi perequativi che si prospettano sul Fondo TPL, con l'aggiunta dell'avvio in queste settimane della determinazione dei cd LAS ("livelli adeguati di servizio"). Anche in questo caso, non può immaginarsi un LEP che non registri in modo unitario e convincente il livello di prestazione offerto dall'intero sistema dei trasporti pubblici, con l'eventualità di dovere far fronte a fabbisogni finanziari aggiuntivi opportunamente articolati.*

*In questa materia l'Anci sostiene da tempo - e a maggior ragione ora in relazione alla determinazione dei LEP - l'esigenza di considerare i fabbisogni delle città che esercitano le funzioni di fornitura dei servizi TPL, anche al fine di salvaguardare un ambito decisivo del servizio stesso - quello dei centri urbani maggiori e medi - che deve essere sottratto al rischio di penalizzazione per effetto di scelte politico-allocative delle rispettive Regioni.*


*Più in generale, una segmentazione degli interventi normativi in materia di determinazione dei LEP ostacola, fino al rischio di drastico indebolimento, la capacità dello Stato di ottemperare agli obblighi di determinazione di tutti i LEP costituzionalmente inquadrati con l'articolo 117 Cost e di attuazione costituzionalmente coerente dei processi di perequazione che determinano anch'essi l'esigenza di una equilibrata e robusta dotazione di risorse. La definizione di tutti gli ambiti in gioco in materia di LEP e perequazione delle risorse permetterebbe di programmare in un arco pluriennale il ventaglio di interventi che lo Stato si appresta ad affrontare, così da evitare il rischio che gli aspetti oggi non direttamente coinvolti dall'attuazione del federalismo differenziato regionale risultino sottovalutati o siano lasciati ad un indefinito futuro.*

#### L'articolo 9- MISURE PEREQUATIVE E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA COESIONE E DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE.

Tale disposizione riguarda una tematica estranea all'attuazione dell'articolo 116, il cui inquadramento in questo provvedimento appare di difficile comprensione.

#### **CONSIDERAZIONE E PROPOSTA**

*Le problematiche evocate dall'art. 9 dovrebbero trovare apposita e sollecita collocazione in un provvedimento normativo di più ampio respiro, dedicato all'attuazione della perequazione territoriale con particolare riferimento alle previsioni del quinto comma dell'art. 119 Cost.*



**Schema di DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO**

**Proposte di emendamenti**

1 Marzo 2023

**Art. 2**

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente. *“In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.”*
- b) al comma 5, dopo le parole *“secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria”* sono aggiunte le seguenti: *“In ogni caso ai fini della approvazione dello schema di intesa definitivo, ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.”*

**Art. 4**

(Trasferimento delle funzioni)

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. *In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.*

**Art. 5**



Al comma 1, aggiungere in fine le parole “, oltre ad un rappresentante dell’Anci e un rappresentante dell’UPI”

#### Art. 6

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

All’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

*“1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.”*

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall’articolo 19 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.”*

#### Art. 7

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell’attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.*

b) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata, secondo le modalità definite dall’accordo di cui al comma 4, adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.”*

Relativamente all’Art. 9 (*Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale*), si chiedono delucidazioni e un chiarimento sui contenuti e sulla portata applicativa dello stesso: non è chiaro infatti l’intervento statale prefigurato, le modalità di realizzazione dello stesso e il tipo di risorse da unificare (si fa infatti riferimento in modo confuso tanto alle finalità di cui al comma terzo dell’art. 119 Cost. quanto al comma quinto dell’art. 119 Cost.).

Deve essere in proposito sottolineato che:



- a) le razionalizzazioni nelle fonti di finanziamento prospettate dall'articolo 9 riguardano esclusivamente risorse a destinazione regionale, vincolate e non, senza coinvolgere fonti di finanziamento statale destinate ai Comuni e agli altri enti locali sia di parte corrente che di parte capitale;
- b) queste iniziative non possono in alcun modo intaccare le esigenze di perequazione, anche attraverso l'imputazione di risorse statali aggiuntive, riguardanti le funzioni fondamentali dei Comuni e i LEP ad esse collegati, anch'esse discendenti dai commi terzo e quinto dell'art. 119 Cost.

Si riporta di seguito una proposta di ridefinizione della norma al fine di assicurarne una maggior efficacia in chiave di armonizzazione dei processi attuativi della Costituzione in materia di perequazione e LEP, sulla base delle considerazioni espresse nel documento Anci:

*“Art. 9 - (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)*

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.”

02/03/2023



**CONFERENZA UNIFICATA**

**Punto 2 ODG**

**Parere ai sensi dell'art. 9, comma 2, Dlgs 281/1997**

**Disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"**

L'UPI esprime parere nei termini indicati nel presente documento, contenente osservazioni ed emendamenti al testo.

**Roma, 2 marzo 2023**

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



## **1. Premessa**

Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2023 ha approvato in via preliminare il disegno di legge sull'autonomia differenziata **“Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”**, che sarà sottoposto al parere della Conferenza unificata nei prossimi giorni.

Il Governo Meloni è il quinto esecutivo consecutivo (Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi e Meloni) ad essersi cimentato con l'attuazione di questa opportunità che la Costituzione offre per far fronte alle richieste di “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” da parte delle singole Regioni.

La risposta, positiva o negativa, a queste richieste è di carattere prettamente politico ed è affidata, dalla Costituzione, all'intesa fra Governo e Regione e all'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le camere, che ovviamente “possono”, non certo “devono” concedere la maggiore autonomia.

Con questa ferma convinzione il parere fornito dall'Unione delle Province d'Italia non entra nel merito della decisione politica di attuare o meno le disposizioni dell'art 116 terzo comma, ma produce osservazioni e proposte, criticità ed opportunità derivanti dalla scelta di attuarlo.

Semmai in questa sede, forse in maniera tardiva rispetto ad un iter iniziato due legislature fa, ci si potrebbe interrogare rispetto all'opportunità, davanti alla richiesta di maggiore autonomia da parte della maggioranza delle Regioni a statuto ordinario (non più le sole Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), se non sarebbe più efficace e forse, visto il processo complesso proposto dal Governo, più celere, una revisione organica in chiave autonomista delle competenze legislative statali, concorrenti e regionali definite dall'articolo 117 della Costituzione, abbinata a una forte devoluzione, con norme ordinarie, di ulteriori competenze amministrative a Enti Locali e Regioni, seguendo il principio di sussidiarietà verticale previsto dalla nostra Costituzione all'art. 118.

Con questo spirito l'Unione delle Province d'Italia, nella **“Piattaforma programmatica delle Province”** per la XIX legislatura, ha sottolineato l'urgenza di una riforma complessiva della disciplina delle Province in attuazione dei principi di autonomia di cui agli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e della Carta europea delle autonomie locali.

Nel documento si evidenzia che **“nella prospettiva dell'avvio dei processi di regionalismo differenziato, la chiara individuazione in capo alle Province di funzioni di area vasta e a supporto dei Comuni del territorio permette lo sviluppo equilibrato delle autonomie in tutto il Paese nel rispetto dell'unità nazionale e a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. L'attuazione dell'articolo 116 comma 3 deve infatti coinvolgere e includere i livelli di governo locale, con l'obiettivo di un rafforzamento istituzionale di tutte le autonomie**



*territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, con piena valorizzazione del ruolo dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni amministrative a livello territoriale."*

L'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione deve essere pertanto un'occasione per **riaprire un più ampio processo di decentramento e di valorizzazione delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione**, dopo una lunga stagione emergenziale che ha portato ad un forte accentramento delle funzioni amministrative.

Il riconoscimento di nuovi e rilevanti compiti anche alle Regioni ordinarie, in una prospettiva di differenziazione delle competenze tra lo Stato e le singole autonomie regionali, deve consentire ai diversi territori di configurare in chiave propria i poteri da esercitare per il governo delle specificità delle rispettive comunità, in un rafforzato rapporto di responsabilità diretta tra cittadini e governanti che proprio nella "autonomia" trova la sua più tipica espressione.


La più immediata percezione che si ha delle prospettive del regionalismo differenziato sembra risolversi prevalentemente in una stretta considerazione degli effetti di "potenziamento", soprattutto amministrativo, delle Regioni interessate dal processo di attuazione dell'art. 116, comma 3, ma in una dimensione che appare tutta rivolta al solo dato regionale.

Ciò è senza dubbio il fondamento stesso della previsione costituzionale per quanto attiene alla competenza legislativa.

Allo stesso tempo, però, una lettura organica dell'impianto autonomistico che informa la Repubblica, deve **inserire i processi di differenziazione regionale in una più ampia ottica di sistema**, per la quale la differenziazione, pure perseguita, si realizza nel contesto di una **piena conferma del carattere unitario della Repubblica e nel rafforzamento degli strumenti solidaristici tra territori**.

Con l'avvio dei processi di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, il legislatore statale sarà chiamato ad esercitare pienamente, più di quanto non sia finora avvenuto, il proprio ruolo di garante dei caratteri dell'unità repubblicana, soprattutto per quanto riguarda il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti, attraverso la **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni**.

A tale riguardo deve innanzitutto essere ribadito il ruolo decisivo che il legislatore statale sarà chiamato ad assumere, anche attraverso un'opera di **profonda riqualificazione delle scelte legislative e della stessa amministrazione statale**, nel momento in cui si afferma un regionalismo differenziato e asimmetrico.



## **2. Valorizzare le autonomie locali in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione**

La differenziazione su base regionale non può che presupporre, da parte del legislatore statale, sempre in chiave di garanzia dell'unità del sistema autonomistico, **l'esplicita conferma dei profili ordinamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e dell'assetto delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione, oggi riconosciute agli enti locali.**

Allo stesso tempo, **il processo di attuazione del regionalismo differenziato dovrà essere accompagnato da un ripensamento estensivo da parte del legislatore statale delle funzioni fondamentali da riconoscere agli enti locali**, tale da garantire un adeguato assetto delle funzioni di amministrazione, con il riconoscimento delle risorse finanziarie necessarie per esercitarle attraverso i fabbisogni standard e la capacità fiscale.


**Anche le Regioni saranno chiamate a interpretare la rinnovata dimensione delle competenze legislative in una prospettiva che punti ad un pieno e rispondente sviluppo del principio autonomistico** e che deve vedere, sul piano delle competenze amministrative e delle connesse risorse finanziarie, la piena attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Se così non fosse, le soluzioni di un regionalismo differenziato finirebbero col tradursi in un potenziato accentramento regionale, tale da negare non solo il ruolo proprio della Regione, sopraffatta da una ipertrofia amministrativa, ma ancor prima gli stessi principi costituzionali, volti ad affermare un sistema di governo territoriale in cui la cura concreta degli interessi pubblici deve trovare prioritaria soddisfazione proprio al livello locale, comunale e provinciale, dell'amministrazione.

Le stesse Regioni, proprio a fronte di maggiori poteri legislativi, non dovrebbero venire meno al compito prioritario che la stessa Costituzione loro affida, in particolare con l'art. 118, comma 2, nel contribuire decisamente a **"dare le gambe" alla amministrazione, che deve essere soprattutto amministrazione locale.**

L'autonomia differenziata può in tal senso costituire una formidabile occasione per **ridare nuovo slancio alle autonomie regionali sul versante proprio della legislazione, dell'indirizzo e della programmazione** e, in ragione proprio della differenziazione regionale, un nuovo e rispondente assetto delle competenze amministrative sul territorio.

Proprio l'ampliamento del ruolo regionale in chiave differenziata, non potrà che comportare una profonda opera di riorganizzazione amministrativa delle Regioni, un processo che dovrà coinvolgere pienamente tutto il sistema degli enti locali, Province, Comuni e Città metropolitane.



Gli enti locali diventano così partecipi, a fianco delle Regioni, di quel rafforzamento istituzionale del complesso delle istanze territoriali, che proprio la norma costituzionale dell'art. 116, comma 3, ha previsto in modo innovativo nel 2001.

### **3. Lo schema di DDL**

Nel testo dello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare si individua un **percorso articolato per l'avvio dei processi di autonomia differenziata** che parte dalla **necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** attraverso un forte coinvolgimento delle autonomie territoriali.

**Per le autonomie locali una questione prioritaria è anche l'individuazione delle funzioni fondamentali da riconoscere agli enti locali in connessione con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.** Ciò permette di legare strettamente il riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" alla piena attuazione anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 118 della Costituzione.

Nel merito dell'articolato si segnalano i seguenti **punti di interesse per le Province che si auspica possano essere approfonditi nel confronto con le autonomie territoriali in Conferenza unificata.**

#### **Articolo 1 (Finalità)**


Nelle finalità del provvedimento, tra i principi che il processo di decentramento dovrà seguire sono richiamati la sussidiarietà e la differenziazione. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione occorrerebbe richiamare altresì anche il **principio di adeguatezza.**

**L'avvio dei processi di autonomia differenziata dovrà inoltre essere subordinato alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativamente alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,** che rientrano nelle materie che saranno oggetto dei processi di attuazione dell'autonomia differenziata.

#### **Articolo 2 (Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni)**

L'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede il coinvolgimento degli enti locali nell'iniziativa per l'avvio dei processi di autonomia differenziata.

In questa prospettiva occorre espressamente prevedere **un coinvolgimento delle associazioni regionali delle autonomie locali.**



### **Articolo 3 (Determinazione dei LEP)**

La determinazione dei LEP è un passaggio essenziale per garantire l'unità della Repubblica e non può essere rinviata completamente a normativa secondaria. Occorre pertanto **chiarire il ruolo della legge statale nella indicazione delle materie o degli ambiti di materie** che, nella prospettiva della differenziazione, saranno oggetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

**La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non riguarda solo le Regioni ma anche gli enti locali** che sono titolari ed esercitano funzioni fondamentali nelle materie oggetto del provvedimento.

### **Articolo 5 (Commissioni paritetiche Stato – Regione)**

L'attuazione dei processi di autonomia differenziata con le singole Regioni deve prevedere percorsi specifici rispetto a ciò che avviene nelle relazioni tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, di cui all'articolo 116, commi 1 e 2 della Costituzione.

Il processo di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento dovrebbe **coinvolgere non solo lo Stato e la Regione interessata ma anche rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali**.

### **Articolo 6 (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali)**

Nello schema di ddl è chiarito che **il processo di attuazione dell'articolo 116, comma 3, non mette in discussione le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane né le risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse connesse**.

Apprezzando questa scelta, si ritiene che l'avvio dei processi di autonomia differenziata debba consentire di **riprendere un percorso di valorizzazione di tutte le autonomie locali**.

In questa prospettiva, nel processo di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, **lo Stato potrà riconoscere ulteriori funzioni fondamentali in capo a Comuni, Province e Città metropolitane, per promuovere l'autonomia e il più ampio decentramento, nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione**.

L'attribuzione di funzioni ulteriori, non fondamentali, dalle Regioni alle autonomie locali non può essere configurata come una mera possibilità. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione **le Regioni sono tenute ad attribuire a Comuni, Province e Città metropolitane le funzioni amministrative** che non necessitino di un esercizio unitario a livello regionale, contestualmente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.



#### **Articolo 9 (Misure perequative)**

Le misure perequative previste nell'articolo 9 devono riguardare esclusivamente **gli interventi speciali** per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale **previsti nell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.**

Occorre chiarire nel titolo che la disposizione riguarda **questi interventi**, che **devono operare nel quadro coerente dell'attuazione di tutto l'articolo 119 della Costituzione**, e non solo dei commi 3 e 5 di quest'articolo.


Lo stretto legame con la programmazione delle politiche di coesione e di bilancio con i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali, richiamato dalla norma, impone **un forte coinvolgimento delle rappresentanze delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**

#### **4. Conclusioni**

La ripresa del dibattito per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, volto al riconoscimento del c.d. regionalismo differenziato, deve essere vista nella sua più rilevante portata autonomistica, che ispira il nostro modello repubblicano.

L'Unione delle Province d'Italia auspica che il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, offra la cornice necessaria per riprendere un percorso di valorizzazione di tutte le autonomie locali, superando la legislazione di emergenza degli ultimi anni, che ha portato ad un accentramento dell'amministrazione a livello statale e regionale.

**La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, la allocazione al livello locale delle ulteriori funzioni di amministrazione in attuazione dell'art. 118 Cost e il rispetto dell'autonomia di entrata e di spesa prevista nell'articolo 119 della Costituzione, costituiscono le premesse necessarie per lo sviluppo dei percorsi di differenziazione a livello regionale, in coerente attuazione del principio di autonomia previsto nell'articolo 5 della Costituzione.**



## EMENDAMENTI

### **Art. 1** **(Finalità)**

Al comma 1, le parole "e differenziazione" sono sostituite dalle parole "**differenziazione ed adeguatezza**".

Al comma 2, dopo le parole "lettera m), della Costituzione" sono aggiunte le parole "**, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane**".

### **Art. 2** **(Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione)**

Al comma 2, dopo le parole "autonomia statutaria" sono aggiunte le parole "**e comunque con il coinvolgimento delle associazioni regionali delle autonome locali**".


### **Articolo 3** **(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)**

Al comma 3 le parole "la Regione interessata è tenuta" sono sostituite dalle parole "**le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti**".

### **Art. 5** **(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)**

Al Comma 1 sostituire le parole "Commissione paritetica Stato-Regione" con le parole "**Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali**".

Di conseguenza alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: "**Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.**"



## **Articolo 6**

### ***(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative ad enti locali)***

Prima del comma 1, inserire il seguente comma **“0. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”**.

Al comma 1, le parole **“possono essere attribuite”** sono sostituite con le parole **“sono attribuite in attuazione dell’art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione”**.

## **Articolo 9**

### **(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)**

Alla Rubrica aggiungere alla fine le seguenti parole: **“, in attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione”**.

Al comma 1, le parole **“in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto”** sono sostituite dalle parole **“previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,”**.

